CAMERA DEI DEPUTATI N. 2419-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **BERTINELLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(MANCINI GIACOMO)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(JERVOLINO)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(BO)

E COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(CORONA ACHILLE)

alla Presidenza il 1° giugno 1965

—

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Francia per il traforo del Monte Bianco del 14 marzo 1953, concluso a Roma il 25 marzo 1965

Presentata alla Presidenza il 16 giugno 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione del 1953 per il traforo del Monte Bianco non precisa in quale dei due paesi debba aver sede la società di gestione prevista all'articolo 7.

Per ovviare a tale inconveniente si è addivenuti alla conclusione di un Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 1953 in cui viene concordato che la gestione sarà assicurata, a titolo provvisorio, dalle due società concessionarie, sulla base di un Accordo da concludersi fra loro, previa approvazione da parte dei due Governi.

Nulla è innovato ai fini dei servizi delle dogane, della polizia e della sanità e degli oneri relativi, che rimangono a carico dei rispettivi Governi come stabilito nell'Accordo del 1953. Le due società concessionarie saranno responsabili in solido della gestione del traforo che avverrà a loro rischio. Sono altresì previsti gli organi che dovranno assicurare il collegamento fra le due società e il controllo della gestione finanziaria.

I rapporti e i rendiconti delle società e degli organi comuni sono sottoposti ai due Governi; gli utili netti della gestione saranno ripartiti fra le società, ciascuna assumendo a proprio carico le imposte e tutti i contributi dovuti.

Onorevoli colleghi, la Commissione esteri ha ritenuto che le ragioni suindicate siano tali da consentire di proporvi l'approvazione del disegno di legge.

BERTINELLI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È approvato l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione fra l'Italia e la Francia per il traforo del Monte Bianco del 14 marzo 1953, concluso a Roma il 25 marzo 1965.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo aggiuntivo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo 10 dell'Accordo medesimo.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.